



COMUNICATO UFFICIALE N.20 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 10/AA al N. 14/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carmine SALVATI e della società A.S.D. GATTATICO CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE SALVATI, Presidente della A.S.D. Gattatico Club, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 25 comma 3 e 28 del Regolamento S.G.S, per aver organizzato due tornei giovanili "4° Torneo massimo Senatori" riservati a calciatori anno 2005 ed anno 2008 svoltosi dal 4 al 22 Settembre 2017 a Gattatico (RE) in assenza della prescritta autorizzazione degli Organi Federali;

A.S.D. GATTATICO CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine SALVATI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GATTATICO CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmine SALVATI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. GATTATICO CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio AMBROSIO, Salvatore DE VITO, Mario GIUGLIANO e della società POL. S. GIUSEPPE avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO AMBROSIO, in qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. San Giuseppe, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giugliano Mario e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella seguente gara: Pol. San Giuseppe - ASD Olimpia Casalnuovo del 21.11.2016, valevole per il campionato di Allievi Provinciali;

SALVATORE DE VITO, in qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della Società Pol. San Giuseppe, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Giugliano Mario, consegnata al Direttore di Gara;

MARIO GIUGLIANO, calciatore della Pol. San Giuseppe all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare Pol. San Giuseppe - ASD Olimpia Casalnuovo del 21.11.2016, valevole per il campionato di Allievi Provinciali, nelle fila della società Pol. San Giuseppe, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

POL. S. GIUSEPPE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Antonio AMBROSIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. S. GIUSEPPE, Salvatore DE VITO e Mario GIUGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio AMBROSIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Salvatore DE VITO, di 2 giornate di

squalifica per il Sig. Mario GIUGLIANO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda POL. S. GIUSEPPE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Antonio GALLO, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE DE LIGUORIO, calciatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare del 22.11.2014 *Parco Città - Leoni Futsal*; 1.3.2015 *Real Ottaviano - Leoni Futsal*; 25.1.2015 *Leoni Futsal - Acerra*, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FELICE FREZZA, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta in occasione delle gare: 8.2.2015 *Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal* (calciatore GALLO Antonio); 12.4.2015 *Napoli calcio 5 - Leoni Futsal* (calciatore PISCOPO Gerardo); 22.11.2014 *Parci Città - Leoni Futsal* (calciatore DE LIGUORO Daniele); 13.12.2014 *Leoni Futsal - Alba Turris* (calciatore SANNINO Luciano); 16.2.2015 *Leoni Futsal - Parco Città* (calciatore PASCULI Massimo), incontri nei quali sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati i calciatori sopra indicati sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

RAFFAELE FREZZA, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta in occasione della gara *Leoni Futsal - Arci Uisp*, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VIVES Ciro sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANTONIO GALLO, calciatore della soc. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara *Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal* del 8.2.2015 senza

averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE GHERARDI, Presidente della Soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori VENTURINO Michele (incontro 10.11.2014 *Phlegraios-Leoni Futsal*), GALLO Antonio (incontro del 8.2.2015 *Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal*), PISCOPO Gerardo (incontro del 12.4.2015 *Napoli calcio 5 - Leoni Futsal*), DE LIGUORO Daniele (incontri del 22.11.2014 *Parco Città - Leoni Futsal*; 1.3.2015 *Real Ottaviano - Leoni Futsal*; 25.1.2015 *Leoni Futsal - Acerra*), SANNINO Luciano (incontri del 13.12.2014 *Leoni Futsal - Alba Turre*; 22.11.2014 *Parco Città - Leoni Futsal*; 3.1.2015 *Vesuvio San Sebastiano - Leoni Futsal*), TOSCANO Carmine (incontro del 7.12.2014 *Leoni Futsal - Club Paradiso Acerra*), PASCULI Massimo (incontro del 16.2.2015 *Leoni Futsal - Parco Città*) e VIVES Ciro (incontro del 26.3.2015 *Leoni Futsal - Arci Uisp*) e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare sopra indicate;

CARMINE TOSCANO, calciatore della soc. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara *Leoni Futsal - Club Paradiso* del 7.12.2014 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele DE LIGUORO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Antonio GALLO, Giuseppe GHERARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, e Carmine TOSCANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Daniele DE LIGUORO, 4 mesi di inibizione per il Sig. Felice FREZZA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele FREZZA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Antonio GALLO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GHERARDI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Carmine TOSCANO e di € 600,00 di ammenda e 6 punti di penalizzazione per la società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Walter TESTA, Pasquale SQUILLANTE, Maurizio SACCO e della società A.S.D. CAROVILLI avente ad oggetto la seguente condotta:

WALTER TESTA, in qualità di presidente della società ASD Carovilli, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito, nella qualità, al tecnico abilitato sig. Sacco Maurizio, di svolgere la propria attività di allenatore a favore dell'ASD Carovilli nella s.s. 2016-2017, pur non essendo in costanza di tesseramento con detta Società;

PASQUALE SQUILLANTE, in qualità di segretario della società ASD Carovilli, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del 23/10/2016 (S.Angelo Limosano-ASD Carovilli), 19/2/2017 (ASD Carovilli-Ferrazzano), 15/3/17 (ASD Carovilli-Dankeys Agnone), 15/4/2017 (Pesche-ASD Carovilli) e 13/5/2017 (ASD Carovilli-Campobasso Calcio) della società ASD Carovilli, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Sacco Maurizio, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la società;

MAURIZIO SACCO, in qualità di tecnico abilitato tesserato come calciatore ASD Carovilli s.s. 2016-17, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.34, comma 1, e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché degli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2 delle N.O.I.F., per aver svolto l'attività di allenatore della società ASD Carovilli, nella stagione sportiva 2016-2017, senza formalizzare regolare tesseramento;

A.S.D. CAROVILLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Walter TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAROVILLI, Pasquale SQUILLANTE e Maurizio SACCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Walter TESTA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Pasquale SQUILLANTE, di 4 mesi di squalifica per il Sig. Maurizio SACCO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda A.S.D. CAROVILLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe MARTINI, Sandro COIS, Nico GIOVANNETTI e della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARTINI, in qualità di Presidente della società Polisportiva Margine Coperta Ssdarl nella stagione 2016/2017 a far data dal 16/12/2016, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1, 2 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori Innocenti Maximiliano (sino al 28/04/2017) e Falconi Rios Sebastian Matias e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi nel corso delle gare: Giovani Nova – Margine Coperta del 08/04/2014 (per quanto concerne il minore Innocenti Maximiliano) e Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, Vannucci – Margine Coperta del 26/03/2017 (per quanto concerne il minore Falconi Rios Sebastian Matias Bigazzi), tutte valevoli per la categoria pulcini 2006;

SANDRO COIS, in qualità di dirigente della società Ssd Polisportiva Margine Coperta arl nella stagione 2016/2017, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 39 e 43, commi 1, 2 e 6 delle N.O.I.F., per avere egli svolto le funzioni di allenatore della squadra pulcini 2006 nelle seguenti gare: Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, disponendo, nella sua qualità, la partecipazione ai suindicati incontri del calciatore minore Falconi Rios Sebastian Matias, ben consapevole che lo stesso non fosse in posizione regolare di tesseramento con la società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della sua idoneità sportiva e conseguenzialmente privo della necessaria e specifica copertura assicurativa, circostanza facilmente desumibile dalle dichiarazioni rese dal Sig. Cois Sandro in sede di audizione, avanti al collaboratore della Procura Federale;

NICO GIOVANNETTI, in qualità di dirigente della società Ssd Polisportiva Margine Coperta arl nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39, e 43, commi 1, 2 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale e per aver sottoscritto, quale Dirigente Accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri: Giovani Nova – Margine Coperta del 08/04/2014 (ove partecipava il minore Innocenti Maximiliano) e Margine Coperta – Casalvidi del 06/05/2017, Margine Coperta – Giovani Granata del 11/03/2017, Giovani Via Nova – Margine Coperta del 18/03/2017, Margine Coperta – Olimpia del 25/03/2017, Vannucci – Margine Coperta del 26/03/2017 (ove partecipava il minore Falconi Rios Sebastian Matias Bigazzi), tutte valevoli per la categoria pulcini 2006, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Innocenti Maximiliano e Falconi Rios Sebastian Matias, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero

alla gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

POL. MARGINE COPERTA SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe MARTINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL, Sandro COIS e Nico GIOVANNETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MARTINI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Sandro COIS, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Nico GIOVANNETTI e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini